

REGOLAMENTO COMUNALE DEI CRITERI, PROCEDURE E COMPETENZE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NEL SETTORE DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE.

**TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

Art. 1 – Finalità del Regolamento – Norme di base.

Il presente regolamento determina i criteri, le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività di somministrazione attribuite al Comune dalle leggi vigenti ed in particolar modo da:

- Legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003 – “Disciplina dell'attività di somministrazione alimenti e bevande”;
- Deliberazione G R. n VIII/006495 del 23 01 2008 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
- Art. 86 del T.U.L.P.S.;
- D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001 – Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata da circoli privati;
- D.P.R. n. 616/77;

nonché tutte le altre norme previste da leggi e regolamenti statali e regionali.

Inoltre si determinano le procedure e le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dei piccoli spettacoli ed intrattenimenti, da tenersi negli esercizi di somministrazione di cui agli artt. 68 e 69 e 110 del T.U.L.P.S.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90 e dalle leggi regionali n. 1 e n. 8 del 2007.

Agli effetti del presente regolamento si intende per:

- Legge regionale: la legge regionale n. 30 del 24 dicembre 2003
- Ufficio: lo Sportello Unico Attività Produttive (o Ufficio Commercio)

Art. 2 - Competenze

Le competenze in materia spettano al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (o Ufficio Commercio) ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 3 - Diritti di terzi

Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità

Art. 4- Durata dei titoli autorizzativi

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non si riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

Art. 5 - Rispetto di altri regolamenti comunali

Chi intende effettuare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico – edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo e aree pubbliche).

Art. 6 - Attività di controllo e ispezione

Gli appartenenti all' Ufficio (Sportello Unico/Commercio) e alla Polizia Locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di pubblica sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere, durante l'orario di

apertura, nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi e/o regolamenti statali, regionali o comunali.

Art. 7 - Sanzioni e Procedure

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla L. 689/1981.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981 ed il ricorso, viene individuata nel Responsabile di Area.

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha dato luogo alla violazione.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizione di obblighi, sospensioni o di cessazione dell'attività o comportamenti, l'Autorità Comunale competente potrà applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20 della legge 689/81.

In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, se non già sanzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 a €. 500,00 (pagamento in misura ridotta €. 150,00.).

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di imposizioni di obblighi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00 (pagamento in misura ridotta €. 200,00).

Si applicano le disposizioni dettate dall'art. 23 della l.r. e dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

Art. 8 - Esposti all'Amministrazione Comunale.

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale, che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento, devono essere indirizzati all'Ufficio Protocollo del Comune di San Rocco al Porto e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera, di cui una, sarà restituita all'esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purchè sia certa l'identità dell'esponente.

TITOLO II

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 9 - Ambito di applicazione e definizioni.

Ai sensi dell'art. 2 l.r. 30/2004, per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto in locali o aree a tal fine attrezzate. L'attività può essere effettuata:

- In appositi locali mediante distributori automatici;
- In locali non aperti al pubblico (mense e spacci annessi alle aziende, amministrazioni o enti pubblici, scuole di ogni tipo e grado);
- Presso il domicilio del consumatore;
- Su aree pubbliche ai sensi della L.R. 15/2000.

Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia e l'attività deve essere svolta nei termini previsti da quanto dichiarato nella scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività la denominazione di riferimento di cui al punto 6 della D.G.R. VIII/6495. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività differenti, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la precensuale maggiore di superficie di somministrazione.

Art. 10. Ufficio competente a ricevere le domande.

- La competenza relativa all'istruttoria sulle domande di inizio attività o trasferimento della sede, sulle comunicazioni di subingresso ed il rilascio delle conseguenti autorizzazioni è in capo allo Sportello Unico.
- Le domande, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, devono essere presentate o spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sportello Unico attività produttive, sottoscritte dal richiedente e

corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessarie a comprovare il possesso dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte da leggi e regolamenti per l'esercizio dell'attività richiesta

- Se inviata tramite il servizio postale deve sempre essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

- Le domande pervenute saranno annotate in apposito registro ed evase secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione o dal timbro dell'Ufficio Protocollo se presentata a mano

- L'istruttoria della pratica ha inizio con la verifica della competenza dell'ufficio a riceverla.

- Nel caso di riscontrata incompetenza, il Responsabile del Procedimento provvede all'immediata restituzione della domanda all'interessato oppure alla trasmissione al competente Ufficio o Ente, dandone comunicazione all'interessato stesso.

- Per le pratiche pervenute che non siano complete nelle prescritte dichiarazioni e/o nella documentazione, deve essere data comunicazione all'interessato, entro e non oltre sette giorni dalla data di ricezione, con lettera raccomandata o notificata, delle cause di irregolarità o delle incompletezze riscontrate, ricordando che i termini per il rilascio dell'autorizzazione, o per il maturare dell'eventuale silenzio assenso, ricominceranno a decorrere dalla data in cui la domanda sarà regolarmente completata.

- La regolarizzazione deve avvenire, da parte dell'utente, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza la domanda verrà rigettata e archiviata.

- Qualora la pratica risulti completa nella documentazione e nelle dichiarazioni, deve essere data all'interessato la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 214/1990, entro e non oltre giorni trenta dalla data di ricezione

- Copia dell'avvio del procedimento viene affissa all'Albo Pretorio per un periodo di giorni quindici.

- La domanda, il cui modello unificato viene messo a disposizione dall'ufficio, dovrà contenere:

1. generalità del richiedente, nazionalità, codice fiscale e l'eventuale domicilio fiscale;
2. per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta, le generalità del legale rappresentante e la partita IVA;
3. la certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 della legge regionale:
 - del richiedente se persona fisica;
 - del legale rappresentante, dei soci e/o membri del consiglio di amministrazione se società o associazioni o organismo collettivo;
 - dell'eventuale persona delegata;
4. la certificazione o autocertificazione del possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della legge regionale:
 - del richiedente se titolare di impresa individuale;
 - del legale rappresentante o eventuale delegato in caso di società o associazione o organismo collettivo;
5. l'ubicazione dell'esercizio
6. l'indicazione della superficie di somministrazione e di servizio;

- Dovranno essere allegati anche i seguenti documenti:

- a. documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali nei quali si intende esercitare l'attività;
- b. pianta planimetrica dei locali in scala 1:100, con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, dalla quale dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 17 12.1992 n. 564;
- c. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- d. il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo sportello unico;
- e. certificazione o autocertificazione della disponibilità dei parcheggi;(in relazione a quanto previsto dalla DGR 006495/2008 e dagli strumenti urbanistici comunali);
- f. documentazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/1995, della L.R. n. 13/2001 e della DGR 006495/2008 art. 11;
- g. marca da bollo per l'autorizzazione;
- h. copia del documento di identità del richiedente;
- i. dichiarazione di attività produttiva e notifica ai fini della registrazione ASL – di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della L.R. 2 aprile 2007 n. 8 - delle attività di somministrazione da inoltrarsi, a cura dell'Ufficio, all'ASL competente per territorio;

- j. ricevuta di versamento dovuta a titolo di diritti igienico – sanitari, da effettuarsi al servizio tesoreria ASL della Provincia di Lodi, indicando nella causale di versamento la dicitura "Notifica attività in campo alimentare";
 - k. eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria.
- I documenti di cui alle lettere a), b), c) d) f) i) potranno essere presentati anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione ma comunque prima dell'inizio attività
- la sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000 art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.
- Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autenticata nei modi di legge.

Art. 11 – Accertamento dei requisiti soggettivi – Richiesta dei pareri.

L'effettivo possesso dei requisiti soggettivi, in capo al richiedente, dovrà essere accertato a cura del Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del procedimento inoltre provvede a richiedere gli eventuali pareri prescritti dalle vigenti norme ai fini del completamento dell'istruttoria, nel rispetto dei termini stabiliti.

Art. 12 – Rilascio o diniego dei titoli autorizzativi. Diniego di prosecuzione dell'attività.

Al termine della fase istruttoria, da completarsi entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della domanda, fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione, il Responsabile del Procedimento, sottopone al responsabile dell'Ufficio il risultato dell'istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire.

Del provvedimento finale è data comunicazione all'interessato. L'eventuale diniego debitamente motivato è notificato nei modi di legge.

Nei casi previsti dalle norme in vigore, il Responsabile del Procedimento da comunicazione del rilascio dei titoli autorizzativi agli enti o uffici competenti elencati nell'art. 9 comma 13 della legge regionale

Di ogni rilascio o diniego di autorizzazione si annotano gli estremi nel registro di cui all'art. 10 comma 5 del presente regolamento

L' Ufficio Commercio, dà notizia periodicamente, dei titoli autorizzativi rilasciati, secondo le disposizioni vigenti, alla sede centrale dell'anagrafe tributaria

In ogni caso, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, il responsabile dell'ufficio può annullare l'atto illegittimamente formatosi salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissato.

Art. 13 – Inizio attività

L'attività deve iniziare entro il termine massimo di due anni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 12.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 12, il titolare dell'autorizzazione deve porsi in regola con le vigenti norme edilizie, urbanistiche, destinazione d'uso, igienico sanitarie e deve comunicare per iscritto la denominazione di riferimento di cui al punto 6.1 dell'allegato A alla D.G.R. VIII/6495 del 23 gennaio 2008.

Devono inoltre essere soddisfatti i criteri di sorvegliabilità di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n. 564/1992.

Costituiscono giustificato motivo di proroga, da richiedersi per iscritto da parte dell'interessato:

- il ritardo nel rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali da parte del Comune;
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni urbanistico edilizie e/o igienico sanitarie o in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

L'attività può essere sospesa solamente per un periodo massimo continuativo di dodici mesi, previa comunicazione scritta da inoltrarsi all'Ufficio

Art. 14 - Trasferimento di sede.

Il trasferimento delle attività esistenti all'interno della stessa zona commerciale è un atto dovuto da parte del Comune.

Il trasferimento dell'attività è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dall'ufficio previa apposita domanda inoltrata nelle forme, nei modi e tempi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 15 - Ampliamento degli esercizi.

L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione è soggetto solamente a comunicazione scritta da inoltrarsi all'Ufficio che ne mette a disposizione il relativo modello uniformato. Nella comunicazione scritta deve essere dichiarato il rispetto:

- delle norme urbanistico- edilizie e sulla destinazione d'uso;
- delle norme igienico sanitarie;
- dei regolamenti di polizia urbana e annonaria;
- dovrà essere allegata la scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell'ufficio, all'Asl competente per territorio

L'ampliamento potrà essere effettuato decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione sempre che non siano intervenute comunicazioni da parte dell'ufficio relative all'interruzione dei termini del silenzio assenso.

Art. 16 – Subingresso nell'attività.

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività, è soggetto a sola comunicazione da presentare allo Sportello Unico (Ufficio Commercio), prima di dare avvio all'attività e determina la reintestazione nei confronti del subentrante.

La comunicazione, il cui modello uniformato è messo a disposizione dall'ufficio, deve contenere i dati di cui all'art. 10 del presente regolamento e dovrà essere allegato obbligatoriamente:

- Copia del contratto di cessione azienda redatto nelle forme di legge vigenti e debitamente registrato;
- Scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell'Ufficio, all'ASL competente per territorio

Con il ricevimento o deposito della comunicazione presso l'Ufficio, l'attività potrà essere immediatamente svolta dal subentrante, senza interruzione temporale alcuna, purchè siano soddisfatti i requisiti di cui agli art. 5 e 6 della legge regionale.

A seguito di subingresso a causa di morte del titolare, colui che subentra può continuare l'attività senza interruzione per ulteriori 365 giorni dalla data del decesso, termine massimo entro il quale deve essere presentata la richiesta di reintestazione dell'autorizzazione. Detta richiesta deve contenere i dati di cui all'art. 10 comma 14 del presente regolamento e la documentazione che attesti il diritto avanzato.

Tale termine può essere prorogato di ulteriori mesi sei per ragioni non imputabili alla parte interessata, previa richiesta scritta.

Entro il termine di mesi 18 dalla data del decesso, la parte interessata dovrà risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della legge regionale.

Art. 17- Delega dell'attività.

Il titolare dell'autorizzazione può delegare ad un soggetto preposto alla conduzione dell'attività purchè costui sia in possesso dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 della legge regionale.

La delega deve essere fatta per iscritto e sottoscritta per accettazione dal delegato.

L'atto di delega deve essere allegato alla domanda di rilascio autorizzazione oppure, ad attività già avviata, deve pervenire entro 30 giorni dalla data di conferimento dell'incarico.

Il nominativo del delegato (preposto) dovrà essere riportato in calce al titolo autorizzativo.

Art. 18 – Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene revocata quando:

- a) L'attività non viene attivata entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga concessa;
- b) L'attività viene sospesa per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) Non vengono rispettate le norme sul subingresso;
- d) Vengono meno i requisiti di cui all'art. 5 o 6 della l.r.;

- e) Vengono meno i requisiti di sorvegliabilità dei locali e la loro conformità alle norme urbanistiche, igienico – sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza;
- f) Viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita e non viene presentata richiesta di trasferimento in una nuova sede nel termine di 6 mesi;
- g) Quando il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione della stessa

Nei casi previsti al precedente punto e) la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90, termine entro il quale il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

Gli atti di sospensione e revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge n. 241/90 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 19 - Variazioni nel corso dell'attività – cessazione dell'attività.

Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare all'Ufficio, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuto fatto, tutte le variazioni legate a :

- a) Titolarità o ragione sociale;
- b) Modifica dei locali o delle attrezzature;
- c) Denominazione di riferimento;
- d) Introduzione di attività complementari o accessorie;
- e) Revoca e/o nomina del delegato (preposto);

La cessazione dell'attività deve essere comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto, allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 20 - Attività stagionale.

Per stagionalità si intende lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei nell'arco dell'anno, anche in modo non continuativo.

In ogni caso non può intercorrere una chiusura superiore a dodici mesi fra i vari periodi lavorativi.

In sede di programmazione dello sviluppo delle attività di somministrazione, è possibile prevedere autorizzazioni di tipo stagionale vincolate alle varie zone commerciali e ad un periodo stagionale specifico al fine di far fronte ad eventuali esigenze di servizio alla collettività.

Per il rilascio delle autorizzazioni valgono le norme stabilite dalla legge regionale e dal presente regolamento in special modo quanto stabilito dall'art. 10 per le procedure amministrative.

Art. 21 – Autorizzazioni temporanee.

Il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande può avvenire solamente in occasione di riunioni straordinarie di persone, manifestazioni folcloristiche e festeggiamenti di natura locale, anche se svolte a titolo gratuito.

La domanda, che deve pervenire almeno 20 giorni prima della data dello svolgimento, deve contenere i seguenti dati:

- Generalità, nazionalità, codice fiscale e l'eventuale domicilio fiscale del richiedente;
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, oltre al codice fiscale, anche la denominazione o ragione sociale o ditta e le generalità del legale rappresentante e la partita IVA;
- La certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 30/2003 del richiedente;
- L'ubicazione dell'esercizio o dell'area di somministrazione;
- Relazione descrittiva del tipo di manifestazione e del tipo di somministrazione da attivarsi.

Devono essere allegati anche i seguenti documenti:

- a) Documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali o dell'area;
- b) Pianta planimetrica dei locali o dell'area, con indicazione della superficie utilizzata per i vari scopi;
- c) Scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi, a cura dell'ufficio, all'ASL competente per territorio;
- d) Marca da bollo per l'autorizzazione;
- e) Copia del documento di identità del richiedente;

- f) Facoltativamente eventuale copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati e/o tutti i documenti che possono essere utili ad una celere definizione dell'istruttoria;

Nei casi di rappresentanza legale dovrà essere unita anche la dichiarazione di accettazione del delegato, con firma autenticata nei modi di legge.

L'autorizzazione ha validità solo per i luoghi indicati e durata non superiore a quella della manifestazione. E' vietata la somministrazione di alimenti e bevande con gradazione alcolica superiore al 21% del volume.

ART. 22 – Commissione consultiva comunale.

In questo Comune è istituita la commissione consultiva comunale ai sensi dell'art. 20 della L.r. 30/2004 composta da:

- a) Il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) n. 1 rappresentante scelto a seguito delle segnalazioni pervenute dalle associazioni dei pubblici esercizi;
- c) n. 1 rappresentante scelto a seguito delle segnalazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;
- d) un rappresentante scelto a seguito delle segnalazioni pervenute dalle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- e) n. 1 rappresentante designato dalla CCIAA territorialmente competente.

Le modalità e i criteri di funzionamento della stessa sono indicati nel decreto di nomina.

ART. 23 – Limiti di distanza.

Per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione è previsto il limite di distanza pari a m. 500 da:

- Luoghi di cura;
- Luoghi destinati al culto religioso;
- Da particolari zone caratterizzate da pubblico interesse per motivi di addensamento di traffico;

ART. 24 – Parcheggi.

L'apertura di nuovi esercizi ed il trasferimento di quelli esistenti in nuovi locali, è subordinato alla creazione di spazi o parcheggi indispensabili per la funzionalità e la fruibilità degli stessi da parte dell'utenza.

Le dimensioni dei parcheggi è stabilita negli strumenti urbanistici comunali.

ART. 25 – Disciplina degli orari e chiusure temporanee.

Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale, le disposizioni applicabili in materia di orari dei pubblici esercizi sono quelle indicate ai punti 13, 14 e 15 dell'allegato A alla D.G.R. n. VIII/6495 del 23/01/2008.

1. L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato prescelto con riferimento al tipo di attività, individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura indicati nell'art. 13 dell'allegato A) degli indirizzi regionali. Tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni, sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionale dell'orario di esercizio già comunicato.
2. Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.
3. Gli orari prescelti di cui ai commi precedenti del presente articolo, devono essere pubblicizzati mediante appositi cartelli ben visibili, posti all'interno ed all'esterno del locale di somministrazione.
4. Le chiusure temporanee superiori a 30 giorni consecutivi devono essere preventivamente comunicate per iscritto all'Ufficio Commercio.
5. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e di chiusura dell'impianto;
6. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento, le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade e all'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

Art. 26 – Programmi di apertura per turni.

Per garantire idonei livelli di servizio all'utenza soprattutto nel periodo estivo, possono essere predisposti programmi di aperture per turno, anche suddivisi per zone commerciali, degli esercizi di somministrazione tenendo conto delle eventuali tipologie prescelte dall'esercente.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante un apposito avviso ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

In caso di inottemperanza a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 17 bis comma 3 del T.U.L.P.S.

Art. 27 – Attività accessorie.

E' consentito l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini mediante comunicazione da effettuarsi all'interno della domanda di autorizzazione oppure, successivamente, previa comunicazione scritta.

Deve essere rispettata la vigente normativa relativa all'inquinamento acustico. A tal fine, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione oppure alla comunicazione di cui al precedente comma.

L'attività puo' essere svolta purchè non venga allestito apposito locale oppure predisposto l'arredamento in modo tale da creare una divisione netta fra l'area di somministrazione e l'area di visione delle trasmissioni.

Gli apparecchi devono essere installati in modo tale che non vi sia la possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stazionanti fuori dai locali del pubblico esercizio e soprattutto che non siano intralciati le normali manovre di deflusso degli avventori.

L'esercizio dei giochi leciti è ammesso purchè cio' sia stato dichiarato nella domanda di autorizzazione, nella comunicazione di subingresso oppure successivamente previa apposita comunicazione scritta.

Per l'installazione ed il funzionamento degli apparecchi da gioco, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 e 7, si demanda a quanto previsto dalla disposizioni vigenti (dichiarazione di inizio attività ovvero comunicazione di variazione ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni, completa della documentazione utile alla verifica del rispetto alle prescrizioni impartite dal Decreto Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 ottobre 2003)

Lo svolgimento all'interno dell'esercizio di piccoli spettacoli e /o intrattenimenti è sempre ammesso, purchè cio' avvenga nel normale esercizio dell'attività imprenditoriale di somministrazione e senza l'utilizzo di appositi locali e/o strutture complesse e nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

ART. 28 – Detenzione di apparecchi televisivi o simili in apposite sale.

La detenzione di apparecchi televisivi o simili in pubblici esercizi di somministrazione per i quali è previsto il pagamento di un biglietto di ingresso, anche sotto forma di aumento della consumazione, è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.

L'attività puo' essere effettuata decorsi 60 giorni dal deposito o ricevimento della domanda se non è stata rilasciata l'autorizzazione oppure comunicato il diniego motivato.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, presentata in bollo deve contenere:

- Generalità, codice fiscale e domicilio fiscale del richiedente. Per le persone giuridiche anche la denominazione o ragione sociale o ditta nonché la generalità del legale rappresentante;
- La natura dell'attività di somministrazione e l'ubicazione dei locali

Alla domanda vanno allegati:

- Planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziata la zona in cui risulta installato l'apparecchio;
- Certificato prevenzione incendi se ne ricorrono gli estremi previsti dalla normativa;
- Nulla osta SIAE;
- Tutto cio' che potrà essere utile al completamento dell'istruttoria.

La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia posta in presenza del Responsabile del Procedimento, ovvero nel caso in cui la stessa sia presentata unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a rilasciare o inviare la comunicazione di inizio procedimento di cui all'art. 8 della legge 241/90.

La verifica dei requisiti dichiarati dall'interessato avverrà d'ufficio con possibilità di interrompere la decorrenza dei termini una sola volta, per richiedere l'integrazione della domanda con specifica

documentazione da indicare volta per volta , con atto scritto da notificare all'interessato entro e non oltre 10 giorni dal deposito o ricevimento della comunicazione di inizio attività.

Nell'atto di richiesta di integrazione della documentazione deve essere indicato il termine temporale massimo entro il quale l'interessato dovrà far pervenire quanto richiesto, comunque di regola non superiore a 30 giorni.

Il Responsabile del Procedimento in caso di presenza di elementi ostativi, irregolarità della domanda e della eventuale documentazione allegata oppure di inottemperanza alla richiesta di integrazione della documentazione, chiede al Responsabile dell'ufficio l'emissione dell'atto di diniego debitamente motivato il quale, dovrà essere notificato nei modi di legge nel rispetto dei 60 giorni stabiliti dal precedente secondo capoverso.

L'apparecchio deve essere installato in modo tale che non vi sia possibilità di visione delle trasmissioni da parte di persone stanzianti fuori dai locali del pubblico esercizio.

Art. 29 – Offerta di servizi di telecomunicazioni negli esercizi pubblici e nei circoli privati.

Negli esercizi pubblici e nei circoli privati, l'offerta di servizi di telecomunicazioni (Via Internet, mediante fax o simili) con esclusione dei servizi pubblici a pagamento tradizionali, è soggetta all'acquisizione di preventiva autorizzazione rilasciata dalla Questura.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni dettate dai decreti di attuazione interministeriali appositamente emanati

Inoltre l'esercente dovrà garantire:

- il rispetto delle condizioni previste dall'art. 12 del D.P.R. n. 252/98 riguardanti la sicurezza delle operazioni in rete, il mantenimento dell'integrità della rete, l'interconnessione dei servizi, nonché la protezione dei dati;
- il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, così come disposto dal comma 1 lettera f) dell'art. 2 del D.P.R. n. 252/98;
- la fornitura dei dati indispensabili a verificare il rispetto delle condizioni stabilite ai fini statistici;
- L'utilizzo di hardware omologato ai fini della compatibilità elettromagnetica e di sicurezza elettrica;
- La pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio comprese quelle riguardanti le condizioni economiche in rapporto alla qualità e disponibilità del servizio.

Per eventuali violazioni alle disposizioni sopra menzionate si applicano le sanzioni determinate dal D.P.R. n. 318/97, dalla legge n. 128/98 e dall'art. 17 del T.U.L.P.S.

ART. 30 - Esposizione delle autorizzazioni – Pubblicità dei prezzi.

L'esercente ha l'obbligo di esporre, oltre agli orari di esercizio, **all'interno del locale** in modo ben visibile:

- L'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune;
- Copia della scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare inoltrata all'ASL competente per territorio;
- La tabella delle bevande;
- La tabella dei giochi proibiti se si è avvalso della facoltà di detenere i giochi leciti e/o gli apparecchi da gioco;
- Il prezzo di vendita di tutti i prodotti in vendita esposti sul banco, nelle vetrine interne ed esterne o in altro luogo

L'esercente ha l'obbligo di esporre in modo ben visibile **all'esterno del locale**:

- gli orari di esercizio;
- l'eventuale menu', il quale deve essere posto a disposizione della clientela prima dell'ordinazione, comprendente in modo chiaro anche l'eventuale componente del servizio o del coperto.

All'interno del locale devono essere ben visibili le indicazioni relative alle porte di ingresso e uscita e alle eventuali uscite di sicurezza, ai servizi igienici.

In ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, i cartelli di divieto di fumo devono essere apposti in modo ben visibile sulle porte di ingresso e in tutti i locali dell'esercizio.

Sono fatte salve le disposizioni sanitarie e legislative vigenti sull'esposizione dei prezzi e delle materie prime utilizzate nella preparazione degli alimenti

TITOLO III

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN CIRCOLO PRIVATO.

Art. 31- Definizione.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande da parte dei circoli privati è disciplinata dal D.P.R. n. 235 del 4 aprile 2001 e s.m.i.

Le presenti disposizioni si applicano alle associazioni ed agli altri enti non commerciali che svolgono attività non commerciale di somministrazione alimenti e bevande a favore dei propri associati, conformemente alle clausole stabilite dall'art. 111 comma 4 quinquies del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, da inserirsi nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia prevista dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, o altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati e partecipanti maggiori di età il diritto di voto e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione
- Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- Eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, i criteri di loro ammissione o esclusione;
- Intramissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

Art. 32 – Attività svolta da associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

Le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'Ufficio una denuncia di inizio attività.

Detta denuncia assolve anche gli obblighi di cui all'art. 86 TULPS.

Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica;
- le generalità complete dell'associazione o circolo;
- l'ente o organizzazione nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o circolo aderisce con gli estremi dell'adesione;
- il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 11 commi 3, 4 bis e 4 quinquies del DPR n. 917/86;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 575/65;
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico edilizie, igienico sanitarie e ai criteri di sorvegliabilità;
- di essere in possesso del certificato prevenzione incendi, se ne ricorrono gli estremi;
- che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della L.R.

Alla denuncia di inizio attività deve essere allegata:

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- planimetria dei locali;
- scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi a cura dell'Ufficio all'ASL competente per territorio.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio effettuare la denuncia nei modi, forme e contenuti sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività il legale rappresentante è tenuto a darne comunicazione entro e non oltre 30 gg. dalla data dell'avvenuto fatto.

Il Responsabile del Procedimento, entro 60 gg dal ricevimento della denuncia, deve compiere le necessarie verifiche ed eventualmente chiedere l'adozione dei provvedimenti interdittivi previsti dalla normativa vigente.

ART.33 - Attività svolta da associazioni e circoli non aderenti ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.

Le associazioni ed i circoli, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano all'ufficio una domanda di autorizzazione in bollo

Nella domanda il legale rappresentante dichiara:

- le proprie generalità complete e la sua qualifica;
- le generalità complete dell'associazione o circolo;
- il tipo di attività di somministrazione che si intende esercitare;
- l'ubicazione e la superficie dei locali che si intendono adibire alla somministrazione;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge n. 575/65;
- che il locale ove si esercita l'attività di somministrazione è conforme alle prescrizioni urbanistico edilizie, igienico sanitarie e ai criteri di sorvegliabilità;
- di essere in possesso del certificato prevenzione incendi, se ne ricorrono gli estremi;
- che l'attività di somministrazione è gestita direttamente oppure affidata a terzi in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della L R.

Alla domanda deve essere allegata copia:

- dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione o circolo;
- una marca da bollo da apporre sull'autorizzazione;
- scheda di notifica ai fini della registrazione ASL delle attività in campo alimentare da inoltrarsi a cura dell'Ufficio all'ASL competente per territorio

Il Responsabile del Procedimento verifica che lo Statuto preveda le modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile dell'ufficio non abbia comunicato il diniego

L'autorizzazione assolve anche agli obblighi di cui all'art. 86 del TULPS.

In caso di trasferimento di sede è obbligatorio presentare richiesta nei modi sopra menzionati.

In caso di cessazione dell'attività deve essere data comunicazione entro 30 gg dalla data dell'avvenuto fatto.

Art. 34 – Cessazione attività – Sanzioni.

Qualora l'attività in oggetto venga svolta in assenza di denuncia inizio attività o di autorizzazione o qualora si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, Il Responsabile dell'Ufficio ordina la cessazione dell'attività.

In caso di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 bis del TULPS.

Gli eventuali atti di sospensione o revoca sono eseguiti nel rispetto delle procedure dettate dalla legge 241/90 per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 35 - Rinvio ad altre norme.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa citata all'art. 1;

Art. 36 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento composto da 36 articoli entrerà in vigore nei modi e tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.